

COMUNE DI TARSIA
Provincia di Cosenza
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

PARERE N. 12 Data 24/06/2024	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE ANNO 2024 – 2026 QUALE SEZIONE 3.3. DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA
---	---

L'organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione consiliare n.16 in data 30/05/2022 resa esecutiva, in relazione alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: " **l'Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024 – 2026 quale sezione 3.3 del piano integrato di attività ed organizzazione e rideterminazione della pianta organica**".

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, 4 e 5 del Testo Unico Enti Locali;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr 02 del 23/05/2023, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del RENDICONTO DI GESTIONE anno 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr 39 del 30/12/2023, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 25/01/2024, esecutiva, si è proceduto all' ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 - 2024 – 2026
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30/01/2024, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale nr 37 del 03/04/2024, esecutiva, si è proceduto all'approvazione dello Schema di Rendiconto 2023 il quale si è chiuso con un risultato di amministrazione di euro 4.361.609,68 di cui:

euro 3.723.237,17	parte accantonata
euro 93.925.89	parte vincolata
euro 202.774,31	parte destinata agli investimenti
euro 341.672,31	parte avanzo libero
- sullo schema di approvazione dello Schema di Rendiconto 2023 è stato reso il prescritto parere favorevole;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale,

COMUNE DI TARSIA - UOCC n. 0008857 - ingresso 25/09/2024 - 18:21
anche con riferimento all'Unità di UOCC all'articolo 35, comma 2, del piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

VISTI:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

RILEVATO CHE il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO CHE il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21/10/2020 (G.U.297 del 30-11-2020) è stata inclusa nelle spese di personale la quota di rimborso corrisposta agli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comune di TARSIA fa parte;

PRESO ATTO CHE ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo (schema rendiconto 2023) risulta essere pari al 21,85%, secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO PERTANTO che il Comune di TARSIA dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 159.164,57;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 557-^{quater} legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, per come qui di seguito esposto:

	Media 2011/2013	Rendiconto 2023
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	566.139,24 €	514.992,42 €
Spese macroaggregato 103	- €	- €
Irap macroaggregato 102	38.303,42 €	43.774,36 €
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	13.290,69 €	- €
Altre spese: da specificare.....	- €	- €
Altre spese: da specificare.....	- €	- €
Altre spese: da specificare.....	- €	- €
Totale spese di personale (A)	617.733,35 €	558.766,78 €
(-) Componenti escluse (B)	38.553,84 €	83.760,77 €
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)	- €	- €
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	579.179,51 €	475.006,01 €
Riduzione rispetto al vincolo		- 104.173,50 €

RILEVATO A TAL FINE CHE il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 581.179,49 e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2023 – 2025 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-^{quater} e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

CONSIDERATO CHE la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;

7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO CHE, in relazione ai suddetti vincoli, gli stessi sono tutti rispettati;

CONSIDERATO CHE ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RILEVATO CHE con propria Deliberazione nr. 45 del 23/04/2024, si è proceduto a rideterminare la dotazione organica per come qui di seguito specificata:

TEMPO INDETERMINATO

AREA	CAT	NUOVO CCNL	%	PREVISTI	OCCUPATI	VACANTI	NOTE
AREA VIGILANZA	D6	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA VIGILANZA	C2	AREA ISTRUTTORI	86,11%	1,00	1,00	0,00	
AREA TECNICA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA TECNICA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA TECNICA	B8	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	66,66%	1,00	0,00	1,00	ATTUALMENTE OCCUPATO A TD EX ARTICOLO 110 TUEL
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	50,00%	1,00	0,00	1,00	UTILIZZO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO)
AREA AMMINISTRATIVA	C2	AREA ISTRUTTORI	77,78%	1,00	0,00	1,00	
AREA AMMINISTRATIVA	C1	AREA ISTRUTTORI	77,78%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	C1	AREA ISTRUTTORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	B1	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	B1	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	0,00	1,00	PROGRESSIONE TRA AREE
AREA AMMINISTRATIVA	A1	AREA OPERATORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA FINANZIARIA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA FINANZIARIA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA FINANZIARIA	C1	AREA ISTRUTTORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
		TOTALI		17,00	10,00	7,00	

TEMPO DETERMINATO ETEROFINANZIATI

AREA	CAT	NUOVO CCNL	%	PREVISTI	OCCUPATI	VACANTI	NOTE
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS

AREA VIGILANZA	COMUNE DI TARRASIA - BANDO	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
TOTALI				5,00	5,00	0,00	

RICHIAMATO il comma 3-septies dell'articolo 57 del DI n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, disponendo che «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente»;

RILEVATO CHE l'Ente è stato destinatario di numerosi finanziamenti in conto capitale producendo un surplus di lavorazione al settore tecnico che, allo stato attuale è retto da un dipendente EQ part time e da un dipendente Operatore Esperto full time;

CHE si rende necessario procedere alla trasformazione del posto di EQ part time dal 91,67% al 100%;

RITENUTO dover procedere alla rideterminazione della dotazione organica, per come qui di seguito specificato:

TEMPO INDETERMINATO

AREA	CAT	NUOVO CCNL	%	PREVISTI	OCCUPATI	VACANTI	NOTE
AREA VIGILANZA	D6	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA VIGILANZA	C2	AREA ISTRUTTORI	86,11%	1,00	1,00	0,00	
AREA TECNICA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA TECNICA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA TECNICA	B8	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	AVVIARE NUOVA PROCEDURA A TD EX ARTICOLO 110 TUEL
AREA AMMINISTRATIVA	D1	AREA EQ	50,00%	1,00	0,00	1,00	UTILIZZO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO)
AREA AMMINISTRATIVA	C2	AREA ISTRUTTORI	77,78%	1,00	0,00	1,00	

AREA	COMUNE DI TARSIA - UOO	0009957 -	Ingresso -	25/06/2024 -	13:21		
AMMINISTRATIVA	C1	AREA ISTRUTTORI	77,78%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	C1	AREA ISTRUTTORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	B1	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA AMMINISTRATIVA	B1	AREA OPERATORI ESPERTI	100,00%	1,00	0,00	1,00	PROGRESSIONE TRA AREE
AREA AMMINISTRATIVA	A1	AREA OPERATORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA FINANZIARIA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	1,00	0,00	
AREA FINANZIARIA	D1	AREA EQ	100,00%	1,00	0,00	1,00	ETEROFINANZIATI BANDO COESIONE
AREA FINANZIARIA	C1	AREA ISTRUTTORI	100,00%	1,00	1,00	0,00	
		TOTALI		17,00	10,00	7,00	

TEMPO DETERMINATO ETEROFINANZIATI

AREA	CAT	NUOVO CCNL	%	PREVISTI	OCCUPATI	VACANTI	NOTE
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
AREA VIGILANZA	B1-B2	AREA OPERATORI ESPERTI	50,00%	1,00	1,00	0,00	TD ETERO FINANZIATI CDS
		TOTALI		5,00	5,00	0,00	

DATO ATTO che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

DATO ATTO che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;

PRECISATO che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

DATO ATTO, pertanto, che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari: Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la

spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

DATO ATTO del rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78 del 2010 in quanto la spesa per l'assunzione dell'operatore di vigilanza in quanto finanziata con i proventi del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 del D.Lgs 285/1992 risulta esclusa dall'applicazione della predetta norma. In tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 10 del 31.01.2012 e la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la deliberazione n. 130/2015;

ATTESO CHE, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

PRESO ATTO CHE la spesa per le assunzioni a tempo determinato, essendo integralmente eterofinanziate, non entrano nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, che introduce una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del dm 17.3.2020;

VALUTATO PERTANTO, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la programmazione del fabbisogno del personale, garantendone la neutralità finanziaria;

CONSIDERATO CHE la dotazione organica allegata di cui alla presente deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo), costituiranno ulteriore, graduale e progressiva riduzione di spesa;

VISTA la deliberazione n. 4/2019/QMIGD della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti secondo cui: "... il concetto di dotazione organica viene superato da quello di "dotazione" di spesa potenziale, che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n.548/2018/PAR). Pertanto, le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), "ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la pianificazione

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati "garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione";

RITENUTO PERTANTO di determinare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, individuando i seguenti posti da ricoprire:

ANNO 2024

AREA AMMINISTRATIVA	CATEGORIA B1 – AREA OPERATORI ESPERTI – FULL TIME	PROGRESSIONI TRA AREE- ART.15 CCNL 2019/2021
AREA TECNICA	CATEGORIA D1 – AREA EQ – FULL TIME	ASSUNZIONE ETEROFINANZIATA BANDO COESIONE
AREA FINANZIARIA	CATEGORIA D1 – AREA EQ – FULL TIME	ASSUNZIONE ETEROFINANZIATA BANDO COESIONE
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI	CATEGORIA D1 – AREA EQ – FULL TIME	ASSUNZIONE ETEROFINANZIATA BANDO COESIONE
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI	CATEGORIA D1 – AREA EQ – FULL TIME	AVVIARE NUOVA PROCEDURA A TD EX ARTICOLO 110 TUEL
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI	CATEGORIA D1 – AREA EQ – PART TIME	ASSUNZIONE ETEROFINANZIATA IN PARTE CON UTILIZZO FONDI (ART 1 C 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO)

ANNO 2025

NESSUNA PROGRAMMAZIONE

ANNO 2026

NESSUNA PROGRAMMAZIONE

VISTI:

- la vigente dotazione organica;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi
- la Legge 18 aprile 1962 n. 167;
- la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- la Legge 5 agosto 1978 n. 457;
- il D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51;

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 244/2007
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

TENUTO CONTO DEI PARERI:

AREA FINANZIARIA

si esprime parere di Regolarità Tecnica FAVOREVOLE ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in ordine alla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE di cui all'oggetto.

AREA FINANZIARIA

si esprime parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto **“l'Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024 – 2026 quale sezione 3.3 del piano integrato di attività ed organizzazione e rideterminazione della pianta organica”**.

Reggio Calabria, 24/06/2024

Il Revisore dei Conti

